


# RISPARMIO & FUTURO

***“Sapete, a volte se un tipo non crede in quello che fa, se la cava molto meglio, perché è libero da implicazioni emotive.” (Heinrich Karl Bukowski, in arte Charles Bukowski)***



*Ortensio Ortalo Quinto (presso Corte di Cassazione)*

**Sede Nazionale ADUSBEF APS, via Bachelet n. 12, p. 1° - 00185 - ROMA**

**Mensile anno XXXVI– n° 3- 1° Marzo 2024**

Sped. in abb. Postale DL 353/2003 (Conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1 comma 1 DCB Roma

*La rivista è finanziata con i contributi pubblici all'editoria e con altri finanziamenti pubblici.*

**RISPARMIO & FUTURO prodotto e distribuito da ADUSBEF APS**

**TRASPARENZA INFORMAZIONE CERTEZZA  
DEL DIRITTO NELLA CONTRATTAZIONE**

**Anno XXXVI – N° 3 – Marzo 2024**

**Periodico d'informazione**

**Direttore Responsabile** Sen. Dott. Elio Lannutti, Presidente Onorario di ADUSBEF APS

**Amministrazione, Redazione:** Via Bachelet n. 12, 00185 ROMA

**Stampa:** Corso porta Luce n. 20, 73013, Galatina (LE)

**Autorizzazione del Tribunale di Roma N° 299 del 18 maggio 1988**

**Abbonamenti:** Ordinario € 24 euro; Sostenitore € 100 e oltre.

**Versamenti su conto corrente bancario** presso Monte dei Paschi di Siena IBAN: IT35Q0103003204000001471949, sempre intestato ad ADUSBEF APS.

**Redazione:** Antonio Tanza - Fabio Massimo Blasi - Vincenzo Laudadio - Olga Tanza - Mauro Novelli - Federico Novelli - Rosalba Di Placido - Donato Surano - Mario Fasano - Giuseppe Palamà - Tania Saracino - Patrizia Rossetti - Filomena Cosentino.

**Corrispondenti:** Giuseppe Angiuli (BA); Orazio Isidoro Scuro (BA); Angela Dell'Aquila (BR); Paola Licia Follieri (FG); Raffaele Rutigliano (FG); Giuseppe Sbriglio (AO); Lucia Monacis (TO); Anna Patisso; (TO) Daniele Folino (VB); Andrea Sella (BI); Giovanni Piazza (MI); Caterina La Sala (MI); Fulvio Cavallari (PD); Sveva Rossi (PD); Manuela Spada (RO); Monica Spada (Vi); Emanuela Marsan (VI); Camilla Cusumano (VR); Emanuela Bellini (VR); Paola Formica (MC); Daniela Rossi (AP); Paolo Polato (TN); Federico Capalozza (UD); Patrizia Monferrino (GE); Anna Maria Patisso (GE); Grazia Angelucci (BO); Alberto Basaglia (RA); Giulio Caselli (FI); Lorenzo De Cesaris (GR); Fabrizio Mirko (LU); Andrea Frosini (PO); Floro Bisello (PU); Riccardo Falocco (TR); Alessandra Di Sarno (RM); Fiammetta Fiammeri (RM); Massimo Campanella (RM); Giuliano Forlani (RM); Maria Elena Catelli (FR); Carlo delle Site (RM); Angelo Turriziani (RM); Antonio Serafini (Rm); Veronica Mattei (RM); Maria Rita Di Giambattista (PE); Doriana Pescara (CB); Monica Cirillo (NA); Ivan Lambiasi (SA) Maria Teresa De Bottis (CE); Vittoria Marzioni (PZ); Felice Belisario (PZ); Elena Mancuso (CZ); Lucia Cittadino (CZ); Fernando Scarpelli (CS); Angela Blando (PA); Elisabetta Freni (CT); Marianna Orlando (ME); Nicola Marchese (ME); Serena Lazzaro (SR); Guenda Pili (CA); Alberto Marongiu (OR); Antonino Siffu (SS); Elisabetta Cristiani (MI); Cristiano Aretusi (TE); Antonio Stagnaro (GE) Jessica Cosseta (CU);

**Sommario del n° 3 – Marzo 2024**

<b>VITTORIA STORICA di ADUSBEF APS contro Philips SPA e Respironics Deutschland GMBH</b>	<b>03</b>
<b>“La leggerezza dell’essere “ dell’Euribor manipolato</b>	<b>05</b>
<b>ADUSBEF in LIBRERIA</b>	<b>08</b>
<b>Febbraio in ADUSBEF APS</b>	<b>08</b>
<b>L’EDICOLA di ADUSBEF</b>	<b>10</b>
<b>Investi il 5x1000 ad ADUSBEF APS</b>	<b>11</b>
<b>NOTIZIE ADUSBEF APS E FINANZIAMENTI</b>	<b>12</b>

**VITTORIA STORICA  
di ADUSBEF APS  
contro  
Philips SPA e  
Respironics Deutschland GMBH**

La multinazionale Philips SPA e Respironics Deutschland GMBH dovranno pagare una penale di 20mila euro per ogni giorno di ritardo (a decorrere dal 30 giugno 2023) nell'esecuzione del ritiro degli apparecchi difettosi e ritenuti dannosi per la salute di chi soffre di apnee notturne.

È quanto stabilito dai giudici della Corte di Appello di Milano, sezione XIV Civile specializzata in materia d'impresa, che con la sentenza del 31 gennaio 2024 hanno accolto (confermandola) l'azione inibitoria collettiva avanzata dall'Associazione Apnoici Italiani APS e da Adusbef APS nei confronti della multinazionale olandese.



Corte d'Appello di Milano  
Sezione specializzata in materia di impresa

La Corte d'Appello di Milano - Sezione specializzata in materia di impresa - accoglie parzialmente il reclamo promosso da PHILIPS S.P.A. e RESPIRONICS DEUTSCHLAND GMBH & CO KG contro ASSOCIAZIONE APNOICI ITALIANI APS e ADUSBEF APS e, a parziale modifica dell'ordinanza reclamata, così dispone:

- conferma l'ordine a Philips S.p.A. e a Respironics Deutschland GmbH & Co. KG di completare l'azione correttiva di sicurezza di cui agli avvisi di sicurezza 2021-05-A e 2021-06-A aventi ad oggetto i dispositivi medici Trilogy 100, Trilogy 200, Garbin Plus, Aeri, LifeVent, BiPAP V30, BiPAP A30/A40 Series, CPAP e PAP a due livelli e, più precisamente, i modelli elencati nel capo a) dell'ordinanza reclamata, indicando quale termine il 30.6.2023;
- fissa a titolo di penale la somma di euro 20.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del comando di cui al punto che precede, a decorrere dalla scadenza del termine assegnato nel precedente capo a) per il completamento dell'azione correttiva di sicurezza e sino alla pubblicazione della presente ordinanza, Pagina 25
- fissa a titolo di penale la somma di euro 20.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del comando di cui al capo a) che precede, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente ordinanza;
- ordina che il dispositivo della presente ordinanza sia pubblicato entro trenta giorni dalla data della sua pubblicazione da parte della Cancelleria, per una volta sul quotidiano "Il Corriere della Sera", a cura e a spese delle parti reclamate, nonché in modo continuativo per trenta giorni sulla home page del sito web [www.philips.it](http://www.philips.it) e sul sito dedicato all'azione correttiva di sicurezza <https://www.philips.it/healthcare/it/it/it/communication/updates>, autorizzando sin da ora le parti reclamate - ove scaduto in frattempo il termine assegnato - a provvedere direttamente alla pubblicazione sul quotidiano invariato indicato e disponendo il rimborso delle relative spese da parte delle reclamate in via solidale, dietro semplice presentazione di fattura;
- condanna Philips s.p.a. e Respironics Deutschland GmbH & Co. KG, in solido tra loro, al pagamento in favore di Associazione Apnoici Italiani APS e Adusbef APS delle spese del presente procedimento, che liquida in euro 20.119,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva, e C.p.a.

Si comunico.  
Codi deciso in Milano il 29.1.2024  
Il Consigliere estensore  
Rossella Milone

Il Presidente  
Massimo Meroni

Nel dispositivo si legge ancora che è fissata a titolo di penale "la somma di 10mila euro per ogni giorno di ritardo" nel ritiro degli apparecchi a partire da oggi (cioè dal giorno successivo alla pubblicazione dell'ordinanza) e si condanna inoltre Philips SPA e il distributore europeo Respironics Deutschland GMBH, in solido tra loro, al pagamento di "20.119 euro per competenze professionali in favore di Associazione Apnoici Italiani APS e Adusbef APS." In merito agli apparecchi in questione, si tratta nello specifico dei dispositivi medici Trilogy 100, Trilogy 200, Garbin Plus, Aeri, LifeVent, BiPAP V30, BiPAP A30/A40 Series, CPAP e PAP a due livelli.



Consigliere Dott. Rossella Milone

Una vittoria per l'Associazione Apnoici Italiani e Adusbef, che per annunciare l'esito di una battaglia legale contro la multinazionale

olandese, durata all'incirca 16 mesi, ha indetto una conferenza stampa che si è svolta oggi a Roma presso la sala convegni ISMA (in via della Guglia, 69A).

*“È una sentenza importante perché è la prima azione inibitoria in termini di salute in Italia e perché due associazioni (pazienti e consumatori) sono riuscite a far valere il diritto alla salute- ha commentato Luca Roberti, presidente Ass. Apnoici Italiani APS. Acquista dunque valore la necessità di dare risposte sanitarie adeguate ai pazienti, non subordinando l'attività alle sole leggi di mercato”.*

Soddisfatto del provvedimento della Corte d'appello di Milano l'avvocato Antonio Tanza, Presidente di Adusbef Aps (Associazione di Consumatori) e gli avv.ti Vincenzo Laudadio e Paola Formica, che ha sottolineato *“l'enorme portata della vittoria ottenuta non solo per i pazienti apnoici, ma per tutti i consumatori. L'azione di classe inibitoria si dimostra uno strumento efficace e tempestivo che rende concreta la tutela collettiva, impedendo la prolungata esposizione a rischi per la salute e affermando il diritto individuale ad una cura sicura e l'efficacia ed effettività di tale strumento processuale che impone alla parte inadempiente di attivarsi con urgenza pena il pagamento di penali da ritardo. Abbiamo dimostrato che tutti i pazienti potevano pretendere una rapida sostituzione dei dispositivi difettosi. Questo risultato- sottolineano i legali- non apre solo la strada ai ristori per i pazienti, ma costituisce un deterrente per evitare che in futuro le imprese trascurino il diritto alla sicurezza di ciascun consumatore. Siamo molto orgogliosi del percorso intrapreso e del risultato raggiunto*

*laddove il diritto ha incontrato la giustizia”.*



*Antonio Tanza, Stefano Bertone, Paola Formica, Vincenzo Laudadio, Olga Tanza*

Resta ancora in piedi, come detto, tutta la fase del risarcimento per coloro che hanno subito conseguenze da tali macchinari e, come ribadito dalla Corte, il completamento dell'azione di richiamo e sostituzione di tutti i macchinari di cui ancora in udienza il venditore sosteneva di aver perso la traccia.

Nel giugno del 2021 la multinazionale olandese Philips aveva allertato le autorità competenti sul pericolo legato ad alcuni dispositivi medici per la respirazione, il cui utilizzo avrebbe comportato rischi per la salute dei pazienti che soffrono di disturbi del sonno e di patologie neuro-muscolari. Il problema, in particolare, riguarda la schiuma fono-assorbente presente all'interno dei macchinari, la cui degradazione *“provoca il rilascio di particelle e sostanze tossiche destinate ad essere inalate o ingerite dal paziente durante il trattamento”.*

Philips aveva quindi rassicurato di risolvere il problema (mediante richiamo, sostituzione o riparazione dei dispositivi coinvolti) entro dicembre del 2022.

Non essendosi però verificato, il Tribunale di Milano, accogliendo il ricorso presentato da una class action in

rappresentanza dei 106mila utilizzatori dei dispositivi medici della Philips per la respirazione non sicuri, e alla luce delle considerazioni espresse anche dal ministero della Salute, aveva condannato Philips SPA e Respironics Deutschland, nella sua veste di mandataria europea della fabbricante statunitense Respironics, a riparare o sostituire (entro il successivo 30 aprile) alcuni dispositivi per le apnee notturne ritenuti pericolosi per i pazienti, stabilendo una penale di 20mila euro *“per ogni giorno di ritardo, nell’ottemperanza dell’ordine impartito a decorrere dalla scadenza del termine assegnato per il completamento del piano”*.

L’azione inibitoria collettiva, la prima in materia di salute in Italia, era partita per volontà dell’Associazione Apnoici Italiani e Adusbef.



*Dott. Luca Roberti Pres. AAI APS  
Avv. Stefano Bertone Studio A&C  
Avv. Antonio Tanza Pres. Adusbef APS*

Ieri la conclusione con la sentenza definitiva della Corte di Appello di Milano che ha ordinato senza ulteriore indugio non solo di trovare tutti i macchinari che le società hanno venduto e distribuito, ma soprattutto l’ordine di sostituirle con altre non dannose, pena il pagamento di una penale giornaliera di euro 10.000,00

sino a completamento dell’attività di richiamo.

<https://www.teleambiente.it/dispositivi-apnee-notturne-adusbef-video/>

Alla luce delle risultanze processuali, pertanto, risulta ancor più importante la conoscenza di cittadini, pazienti, strutture sanitarie, e management sanitario nel verificare che nessuno dei pazienti abbia in uso i citati prodotti difettosi, avendo, peraltro, pieno diritto alla loro sostituzione.

**L’invito in tal senso è a contattare il proprio medico per le verifiche del caso ed Adusbef per le dovute segnalazioni e procedure di ripristino della legalità.**



**“La leggerezza dell’essere dell’Euribor manipolato”**

Partiamo con il definire cosa è l’Euribor (Euro Interbank Offered Rate).

È un tasso di interesse di riferimento fondamentale nei mercati monetari internazionali, in particolare per quanto riguarda i prestiti interbancari in euro.

La sua funzione principale è riflettere il costo dei prestiti interbancari all’interno della zona euro.

Definito come l’indice del *“tasso al quale sono offerti depositi a termine in euro nel mercato interbancario da una banca primaria a un’altra banca*

*primaria all'interno della zona euro*", l'Euribor si basa sulle quotazioni individuali fornite dalle banche partecipanti.

Queste banche, note come *"banche del panel"*, quotano giornalmente i tassi ai quali, secondo loro, una banca primaria presterebbe fondi a un'altra banca primaria per depositi a termine in euro nel mercato interbancario.

Questo processo è in linea con il codice di condotta Euribor stabilito dalla Federazione Bancaria Europea (FBE), che prevede che le banche del panel forniscono quotidianamente una stima del tasso di interesse applicato da una banca primaria a un'altra per i depositi a termine.

L'Euribor è calcolato ogni giorno lavorativo in base alle comunicazioni inviate dalle banche del panel a Thomson Reuters, l'agenzia incaricata di eseguire i calcoli per conto della Federazione bancaria europea.

Queste comunicazioni avvengono tra le 10.45 e le 11.00, ora di Bruxelles.

In ogni banca del panel, specifici individui, generalmente appartenenti al dipartimento tesoreria, sono incaricati di fornire le quotazioni.

Il tasso Euribor viene determinato e pubblicato ogni giorno lavorativo alle 11.00, ora di Bruxelles (10.00 ora di Londra).

Ogni banca del panel contribuisce con un tasso di interesse per ciascuna delle 15 diverse scadenze dell'Euribor, che variano da una settimana a dodici mesi. Questo processo assicura che l'Euribor fornisca un'indicazione accurata e aggiornata del costo del prestito interbancario in euro.

La Commissione Antitrust Europea, con decisione del 4-12-2013 relativamente al periodo settembre 2005 - maggio 2008, ha sanzionato la condotta delle Banche che avevano costituito un

cartello allo scopo di alterare il procedimento di fissazione del prezzo di alcuni componenti dei derivati e quindi il rendimento medio Euribor.

La condotta sanzionata era consistita nell'aver comunicato e/o ricevuto preferenze per un settaggio a valore costante in dipendenza delle proprie posizioni commerciali o esposizioni, nell'essersi scambiate informazioni non di dominio pubblico sulle intenzioni per l'invio di futuri dati per l'Euribor, nell'aver allineato i dati da comunicare alle informazioni confidenziali ricevute, nell'essersi uniformati ad un livello specifico nella comunicazione dei dati, nell'aver comunicato alle altre Banche la quotazione appena inoltrata all'EBF o ancora prima di inviarla.

L'Autorità Antitrust ha infatti ritenuto che la manipolazione dei tassi Euribor abbia inciso sul normale andamento del mercato degli EIRD attraverso un innalzamento dell'Euribor per favorire la circolazione dei prodotti derivati ad un prezzo falsato e ridurre anticipatamente il fattore di incertezza che sarebbe altrimenti stato presente nel mercato circa il comportamento futuro degli altri competitor, lucrandone un forte guadagno una volta tornato l'Euribor a valori più bassi e così attuando una violazione del principio di libera concorrenza sancito dall'art. 101 TFUE ossia da disposizione di ordine pubblico vincolante per gli Stati dell'Unione Europea (Direttiva 2014/104/UE), riprodotta nel diritto interno italiano all'art. 2 della Legge n. 287/90, norma ugualmente inderogabile finalizzata alla garanzia e tutela del libero svolgimento del mercato proibendo qualsiasi distorsione della concorrenza anche mediante comportamenti non negoziali.

Orbene per giurisprudenza maggioritaria e consolidata sul punto la menzionata decisione della Commissione Europea, è prova idonea a supportare la domanda volta alla declaratoria di nullità dei tassi “manipolati” ed alla rideterminazione degli interessi nel periodo coinvolto dalla manipolazione (sulla vincolatività delle decisioni della Commissione v. art. 16 Reg. CE n. 1/03).

La nullità dell'Intesa antitrust a monte - recepita per determinare il tasso nel contratto a valle - comporta la nullità per violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c. della convenzione di interessi con conseguente applicazione del tasso legale in luogo del tasso contrattuale parametrato all'Euribor.

Il primo comma dell'art. 1418 c.c., infatti, ha concepito un sistema aperto di nullità per violazione di norme imperative, in cui rientra qualsiasi assetto contrattuale che si ponga in contrasto con precetti inderogabili, quali certamente quelli contenuti nella disciplina posta a tutela della libera concorrenza.

Con la sentenza della Cassazione n. 34889, datata 13 dicembre 2023, si segna un punto di svolta significativo nel diritto bancario, con particolare riferimento alla validità dei tassi di interesse applicati ai mutui.

La sentenza affronta specificamente il periodo dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008, durante il quale è stata accertata la manipolazione dell'Euribor. Tale manipolazione ha ora importanti ripercussioni legali, determinando la potenziale invalidità delle pattuizioni dei tassi di interesse dei mutui che facessero riferimento a questo indice.

La sentenza stabilisce un principio importante: la presunzione di nullità dei tassi di interesse si applica in modo

esteso, influenzando tutti i contratti che hanno utilizzato l'Euribor manipolato.

Questo precedente offre ai consumatori un forte strumento legale per contestare i tassi di interesse applicati durante il periodo di manipolazione e solleva importanti questioni sulla trasparenza e l'equità nelle pratiche bancarie.

L'importanza della sentenza risiede nel suo ampio raggio d'azione: essa stabilisce che la nullità dei tassi di interesse non riguarda soltanto i mutui contratti con le banche direttamente coinvolte nella manipolazione dell'Euribor, ma si estende a tutte le banche che hanno utilizzato questo indice per calcolare gli interessi sui mutui

La sentenza sottolinea che gli accertamenti antitrust condotti in precedenza rendono legittima la presunzione dell'esistenza di una pratica anticoncorrenziale durante il periodo in questione. Di conseguenza, i tassi di interesse applicati ai mutui in quel lasso di tempo sono invalidi.

Questa sentenza rappresenta quindi un importante precedente e offre ai consumatori un nuovo strumento legale per la tutela dei propri diritti in caso di pratiche bancarie scorrette.

Altri precedenti in tal senso come la **Corte d'Appello Cagliari sezione distaccata di Sassari, 8 settembre 2022, n. 260** e la **Corte di Appello di Catanzaro sentenza n. 67/2024 del 18/01/2024** si sono espressi nel senso che la manipolazione dell'Euribor può portare alla dichiarazione di invalidità del tasso pattuito in un contratto che rinvii a tale criterio di determinazione degli interessi. Il tasso di interesse andrebbe quindi sostituito con quello legale.

La Corte d' Appello di Catanzaro ha dichiarato altresì la nullità del contratto

di derivati collegato a copertura dell'andamento dei tassi manipolati. La Corte con decisione collegiale ha disposto la nomina di un consulente tecnico (Ctu) a cui ha affidato il compito di ricalcolare le prestazioni di dare avere tra le parti. Questo ricalcolo prevede l'applicazione del tasso legale molto più conveniente rispetto ai tassi convenuti.



*Avv. Elena MANCUSO  
Componente Direttivo e  
Responsabile Regione Calabria*

**ADUSBEF APS**  
**in LIBRERIA GIURIDICA**



[Acquista su AMAZON](#)

**FEBBRAIO**  
**in ADUSBEF APS**

**31 gennaio 2024 - ROMA**  
**“Mutuo Bancario con  
ammortamento alla francese”**



<https://www.teleambiente.it/adusbef-cittadini-consumatori-video/>



*Avv. Antonio Tanza (Presidente Adusbef APS)  
Dott. Stanislao De Matteis (Procura Gen. Cass.)*

**Per vedere convegno**  
<https://www.youtube.com/watch?v=s8mKZ9DkVQ4>  
**&ab\_channel=formazione decentralata cassazione**  
**Intervento Presidente Adusbef**  
**dopo tre ore e mezza (3.33)**



**14 febbraio 2024 - ROMA**  
**Presentazione progetto**  
**SMART EDUCATION**




*Avv. Nicola AZZARITO (AzzaForense)*  
*Avv. Antonio TANZA (Adusbef Aps)*

<https://www.teleambiente.it/smart-education-cittadini-consumatori-adusbef-video/>

**23 febbraio 2023 – ROMA**  
**Riunione straordinaria**  
**del CNCU**

*per l'insediamento del nuovo*  
*Direttore Dott. Matteo DI DONATO*  
*in sostituzione di Paolo TARRO*  
*BOIRO*



**Dott. Matteo DI DONATO (Direttore CNCU)**  
**e Dott.ssa Paola Di Fabio (MiMIT)**

IL TERRENO

Domenica 18 Febbraio 2024

PISA

I NOSTRI DIRITTI



Investire i propri risparmi è bene essere informati sui benefici e possibili rischi (foto d'archivio)

**Pisa Azioni illiquide: come tutelarsi?**  
Molti istituti di credito vendono azioni, sotto forma di adesione a socio. Naturalmente va benissimo aderire alla proposta, a maggior ragione perché la banca spesso consente al cliente dei benefici riguardanti i costi di gestione del conto o magari un più facile (e meno costoso) accesso al credito, o ancora dei buoni interessi sui risparmi che le affidiamo. Però c'è una precauzione necessaria: l'informativa al cliente deve essere chiara e completa, come per ogni tipo di prodotto.

**Cosa sono le azioni illiquide**  
«Le azioni illiquide», spiega l'avvocato Alberto Foggia, delegato Adusbef Aps per Pisa e provincia, «sono titoli non quotati su mercati regolamentati, quindi il loro valore di mercato non è facilmente determinabile e la loro possibilità di smobilizzo è decisamente limitata. In pratica, questo significa che è difficile venderle o a un prezzo equo. E decine di persone hanno chiesto la nostra tutela, lamentando che il personale delle filiali di alcune banche a suo tempo le avevano sollecitate e indotte ad acquistare le azioni della stessa banca, affermando trattarsi di operazioni valide e sicure, con possibilità di rivenderle in ogni momento. Lo stesso personale per rendere forse ancor più appetibili gli acquisti, sottolineava il carattere mutualistico degli investimenti, in quanto si trattava di realtà che finanziavano l'economia del territorio e che comunque nella peggiore delle ipotesi tali istituti avrebbero riacquisito tali titoli, per cui non vi era alcun rischio di perdere le somme impiegate».

Ma non solo: «Veniva anche fatto presente che avere in portafoglio tali titoli avrebbe dato diritto ad ottenere condizioni più vantaggiose su tutti gli altri servizi bancari. Purtroppo però, al momento in cui gli investitori hanno deciso di vendere le azioni, si sono visti contestare l'impossibilità di ottenere il rimborso, salva la sola possibilità di trasferimento delle azioni fra gli stessi clienti di tali istituti».

Questo non sarebbe stato provocato da proprie iniziative ma da evoluzioni normative indipendenti da loro volontà, e i titoli acquistati non andavano considerati un vero e proprio investimento azionario ma una mera adesione a socio, con conseguente assoggettabilità agli statuti dei relativi istituti.

**«Sono veri investimenti»**  
A detto assunto, spiega l'avvocato Foggia, «va però opposto come invece

## “Azioni illiquide”, una tutela per decine di utenti pisani

L'avvocato dell'associazione Adusbef: «Sono veri e propri investimenti, le banche non possono dire al cliente che sono strumenti mutualistici»



**L'informazione deve essere completa, come per gli altri strumenti finanziari**

**Gli istituti di credito sono tenuti ad agire con tutta la specifica diligenza richiesta**

si tratti di un vero e proprio investimento, come tale, regolato dalla normativa in materia; normativa apertamente violata almeno nei casi sottoposti alla sua attenzione. In particolare, una serie di omissioni da parte degli istituti di credito rispetto a quei doveri informativi previsti in sede di acquisto di azioni che avrebbero consentito al cliente di essere consapevole della vera tipologia dello strumento finanziario che andava a sottoscrivere e così della sua natura, caratteristiche e rischi (e non solo).

**Il ruolo dell'Acf**  
Motivo per cui l'Adusbef pisana ha dato impulso ad una serie di contestazioni a tali banche culminate in alcune favorevoli decisioni ottenute all'Acf (Arbitro per le Controversie Finanziarie) che ha condannato gli istituti di credito al rimborso, oltre interessi e rivalutazione monetaria. In tali casi, l'Acf-Conformemente a quanto evidenziato nei ricorsi posti alla sua attenzione, ha riscontrato come in effetti gli istituti di credito interessati non avessero dimostrato di avere agito con tutta la specifica diligenza richiesta ai sensi della normativa di settore, cioè quella necessa-

ria valutazione di adeguatezza ovvero appropriata dell'investimento, né di aver fornito agli investitori informazioni esaurienti sulle caratteristiche e sulla rischiosità effettiva delle azioni di propria emissione e, comunque, di aver operato nel miglior interesse del cliente». Del resto, come evidenziato dal legale, quel tipo di azioni proposte ai risparmiatori, a maggior ragione per la loro natura di titoli illiquidi, dovevano essere accompagnate da una informativa completa.

**La procedura**  
Gli istituti di credito, dopo la decisione, hanno 30 giorni per corrispondere quanto dovuto ai ricorrenti, oppure la facoltà di dichiarare di non adempiere («comportamento» dice l'avvocato) contrario a quello che dovrebbe essere lo spirito delle norme in quanto appare piuttosto singolare che le banche prima aderiscano alla procedura dell'Acf e dopo, poiché la statuizione dell'Acf è per loro negativa, non vi adempiano, ma è comunque consentito».

La sanzione prevista in caso di inadempienza anche parziale alla decisione dell'Acf è rappresentata dalla sua pubblicazione sul sito web del medesimo Arbitro e, a cura e spese delle banche, su due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico nonché sulla pagina iniziale del sito internet degli stessi istituti di credito per la durata di settemesi.

In tal caso, conclude il legale, il cliente può comunque rivolgersi al tribunale al giudice di pace (a seconda del valore dell'importo richiesto) avvalendosi proprio della decisione positiva dell'Acf.



Lo strumento giuridico in caso di problemi

### Un'alternativa “soft” al tribunale: chi è l'Arbitro per le controversie finanziarie e come opera

L'Arbitro per le Controversie Finanziarie (Acf) è un organismo indipendente che si occupa di risolvere le controversie tra clienti e intermediari finanziari. Il ricorso all'Acf è un'alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziana (seppur il primo o la mediazione si impongono prima di poter iniziare un procedimento giudiziario in tale ambito) e non comporta il pagamento di spese vive.

Prima di poter accedere all'Acf è necessario inviare un reclamo all'istituto di credito o solo a seguito del mancato di quest'ultimo, se irrisolto, o in difetto, del decorso di 60 giorni, può essere presentato il ricorso a tale Organismo. Inoltre, la somma richiesta all'Intermediario non deve superare 1500 mila euro, la cui stessa è l'oggetto di ricorso non devono essere in corso altre procedure di risoluzione extragiudiziale

delle controversie; c) la controversia deve essere relativa a operazioni o a comportamenti posti in essere entro il decimo anno precedente alla data di proposizione del ricorso. Seppure tale ricorso può essere presentato senza l'assistenza obbligatoria di un legale, è preferibile avvalersene stante il particolare tecnicismo della materia. A seguito del ricorso la banca presenterà le proprie controdeduzioni, quindi il ricorrente potrà depositare una sua replica ed a sua volta l'istituto di credito una sua controreplica. Di fatto il procedimento si esaurisce in poco meno di un anno.

Adusbef ha circa 175 sedi in Italia ed è membro della Federazione Utenti Bancari Europei fondata con associazioni di Spagna, Francia, Olanda, Gran Bretagna, operanti nei settori bancario, finanziario, assicu-

rativo. L'associazione, si legge nel suo statuto, opera sul territorio nazionale e locale per informare, promuovere, assistere, tutelare, rappresentare e difendere i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei cittadini, dei consumatori e degli utenti in genere.


Essa ha come scopo esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini, dei consumatori e degli utenti. In particolare, promuove ed assicura la tutela, sul piano informativo - preventivo, contrattuale giudiziario - e risarcitorio, dei fondamentali diritti di natura economica - patrimoniale, di natura informativo - divulgativa e di natura sociale generale. La sede pisana può essere contattata al numero di telefono 050 542 716, emai [foggiamerco@gmail.com](mailto:foggiamerco@gmail.com), sito internet [www.foggiamerco.com](http://www.foggiamerco.com)



**Sostieni i consumatori, sostieni ADUSBEF APS!**

Puoi sostenere ADUSBEF APS anche attraverso il 5 per 1000: in fase di dichiarazione, indica il **codice fiscale 03638881007**

*Per difendere meglio i tuoi diritti destina il **5 per mille** delle tue imposte a sostegno di **ADUSBEF APS**. Indica il codice fiscale della nostra associazione **0 3 6 3 8 8 8 1 0 0 7** sul modulo della denuncia dei redditi ed apponi la tua firma come sottoindicato:*



**SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI  
NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE  
SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO  
NEI SETTORI DI CUI ALL'ART. 10, C. 1, LETT A), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997**

FIRMA  .....

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | 0 | 3 | 6 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 |



---

**TRAPARENZA, INFORMAZIONE e CERTEZZA DEL DIRITTO  
NELLA CONTRATTAZIONE**

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS) – ISCRITTA AL RUNTS (REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE)

---

DAL MAGGIO 1987, ADUSBEF APS COMBATTE ASPRE BATTAGLIE IN DIFESA DEI DIRITTI DEI CITTADINI IN OGNI SETTORE CONSUMERISTA ED È PARTICOLARMENTE SPECIALIZZATO IN CREDITO, FINANZA E ASSICURAZIONI.

**FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE:** in termini culturali e di bagaglio tecnico, ADUSBEF APS è attrezzata per operare con peculiare incisività nei settori: bancario, finanziario, assicurativo, postale, delle telecomunicazioni, della giustizia

**RAPPORTO CON GLI ASSOCIATI:** le nostre iniziative sono elaborate partendo sempre dalla realtà dei fatti, e diffuse tramite il periodico "Risparmio & Futuro" e attraverso comunicati stampa. Gli Associati coinvolgono l'ADUSBEF APS informando su argomenti dallo sviluppo manifestatamente non corretto o sospetto, richiedendo direttamente consulenze o semplici risposte a quesiti, coinvolgendo l'associazione su problemi di utenza e di consumo.

**STRUTTURA. SEDI:** Oltre la sede nazionale romana di via Vittorio Bachelet n. 12 ADUSBEF APS conta oggi più di 190 sedi locali ed è presente in tutte le Regioni d'Italia.

I professionisti responsabili delle delegazioni in cui si articola l'Associazione, sono in maggioranza avvocati. Tutti hanno sottoscritto il codice etico, elaborato originariamente nel dicembre 2000, il cui testo si può reperire sul nostro sito ([www.ADUSBEF.it](http://www.ADUSBEF.it)) dove sono presenti tutte le sedi ufficiali ADUSBEF APS.

---

SE VUOI AIUTARCI A CONTINUARE LE NOSTRE BATTAGLIE IN DIFESA DEI TUOI DIRITTI....  
..... ISCRIVITI ALL'ADUSBEF APS

- **Socio ordinario + Rivista 12 numeri** (validità annuale + abb. 12 num rivista R&F): **€. 25,00** (euro 1,00 per la quota associativa annuale + euro 24,00 per 12 numeri rivista R&F in formato digitale)
  - **Socio ordinario** (validità annuale): **€. 1,00**
  - **Socio sostenitore:** **€. 100,00**
  - VERSAMENTI SU CONTO CORRENTE SU CONTO CORRENTE BANCARIO PRESSO **MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA**  
**IBAN: IT350103003204000001471949** INTESTATO ADUSBEF APS;
  - OPPURE ISCRIVITI ONLINE: [https://web.ADUSBEF.APS.it/iscrizione\\_socio.asp](https://web.ADUSBEF.APS.it/iscrizione_socio.asp)
  - OPPURE ISCRIVITI PRESSO LA DELEGAZIONE ADUSBEF APS ( <https://www.ADUSBEF.APS.it/sedi> );
- CI DARAI UNA MANO A BATTERE LA PREPOTENZA DI UN POTERE POLITICO FINANZIARIO SEMPRE PIÙ SUPPONENTE ED ARROGANTE CHE MORTIFICA PERFINO QUEI DIRITTI ACQUISITI ED INALIENABILI DEI CITTADINI E DEI CONSUMATORI IN TUTTI I CAMPI. GRAZIE DELL'ATTENZIONE.**

**Finanziamenti pubblici ricevuti da ADUSBEF APS nel 2023 ed anni precedenti:** Presidenza Del Consiglio dei Ministri Mef CONTRIBUTOASSOC.CONSUMATORI D.LGS 70.2017 Editoria; Mimit – Ministero delle Imprese e del Made in Italy; Regione Lazio; Regione Calabria; Regione Sardegna; Invitalia; MEF – Cinque per Mille – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; CSEA.

“Per difendere meglio i tuoi diritti destina il **5 per mille** delle tue imposte a sostegno di **ADUSBEF APS**. Indica il codice fiscale della nostra associazione **03638881007** sul modulo della denuncia dei redditi ed apponi la tua firma.”

---